Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 23 ottobre 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1178.

Modificazione allo statuto della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Parma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2797, e modificato con i Regi decreti 30 ottobre 1930-IX, n. 1772, 1° ottobre 1931-IX, n. 1380, 26 ottobre 1933-XI, n. 2401,

13 dicembre 1934-XIII, n. 2423, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2076, 20 aprile 1939-XVII, n. 1067, 1° agosto 1941-XIX, n. 893, 26 marzo 1942-XX, n. 330;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XX, n. 1375;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Parma approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto comune ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1179.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Don Bosco », con sede in Palermo.

N. 1179. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Don Bosco », con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1180.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, in Cocconato (Asti).

N. 1180. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, in Cocconato (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX, n. 1181.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1181. R. decreto 18 settembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di libri di storia e di letteratura rumeni, per un valore di Lei 223.636 pari a lire italiane 22.400, disposta in suo favore dai coniugi prof. Ilie e signora Elvira Torontiu, a mezzo del proprio rappresentante prof. comm. Ramiro Ortiz, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 28 febbraio 1942-XX, allo scopo di corredare la biblioteca della Facoltà di lettere e filosofia di detta Università dei libri necessari per lo studio e la conoscenza della letteratura e della lingua rumena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 settembre 1942-XX.

Mobilitazione civile delle Associazioni sindacali e degli Enti collaterali da esse costituiti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Le Associazioni sindacali e gli Enti collaterali da esse costituiti sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

(4011) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 settembre 1942-XX.

Mobilitazione civile della Scuola Convitto per infermiere professionali « Regina Elena » in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

La Scuola Convitto per infermiere professionali « Regina Elena » di Roma è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(4012)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 settembre 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Impresa Tito Neri appaltatrice dei servizi della nettezza urbana di Livorno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Impresa Tito Neri di Livorno appaltatrice dei servizi di nettezza urbana di quella città è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(4013)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 settembre 1942-XX.
Mobilitazione civile dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'educazione nazionale;

Decreta:

L'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.) è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(4014)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 ottobre 1942-XX.
Autorizzazione all'esercizio del commercio del pesce persico pescato nel lago Trasimeno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1942-XX, con il quale è stata ridotta, per il periodo di un anno, la misura minima che il pesce persico (perca fluviatilis) del lago Trasimeno deve aver raggiunta perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati dalle vigenti disposizioni;
Ritenuta l'opportunità di consentire il commercio della suddetta specie di pesce, pescato nel lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, oltre che nella provincia di Perugia anche nei comuni di Roma, Terni, Arezzo e Firenze;

Decreta:

Il commercio del pesce persico (perca fluviatilis), pescato nel lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, potrà essere esercitato, oltre che nella provincia di Perugia, anche nei comuni di Roma, Terni, Arezzo e Firenze.

Ogni spedizione, comunque effettuata, dovrà essere accompagnata da certificato, rilasciato dalle autorità locali, comprovante che il pesce è stato pescato nel lago Trasimeno.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a norma di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4015)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1942-XX.
Categorie di lavoratori esonerate dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento, e categorie per le quali è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;
Sentita la Commissione centrale per il collocamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le seguenti categorie di lavoratori è stabilito l'esonero dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento:

1) impiegati aventi funzioni direttive, non compresi nella disposizione di cui al n. 2 del 2° comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

2) personale da assumersi mediante concorso;

3) allievi dei corsi aziendali istituiti per la preparazione, la formazione o il perfezionamento professionale, e ciò sia per l'ammissione degli allievi ai corsi, sia per il loro passaggio nelle categorie professionali dell'azienda;

4) assistenti medici, segretari forniti di laurea, modelle e modelli, da avviarsi al lavoro presso gli studi di professionisti e artisti;

5) personale di ruolo, timonieri e piloti motoristi delle aziende autoferrotramviarie e di navigazione interna;

6) coniuge, figli, parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro anche se non conviventi e non a suo carico, sempre che abbiano diritto agli alimenti.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione è sospeso l'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento, delle seguenti categorie di lavoratori:

1) lavoratori da assumersi presso le industrie dell'armamento, dei trasporti aerei, della pesca marittima, delle comunicazioni telefoniche, radiotelegrafiche e cablografiche;

2) lavoratori a domicilio, ad eccezione di quelle categorie e per quelle località che venissero determinate da particolari accordi fra le competenti Federazioni; in tali accordi potranno essere stabilite speciali norme e modalità per il collocamento di detti lavoratori.

Art. 3.

È consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione degli impiegati non aventi funzioni direttive.

È altresì consentita la richiesta nominativa per l'assunzione di prestatori d'opera d'ambo i sessi per mansioni inerenti alle qualifiche e specializzazioni sotto indicate, in aggiunta a quelle elencate nei decreti Ministeriali 16 settembre 1940-XVIII, per i lavoratori dell'industria, e 21 dicembre 1940-XIX per i lavoratori del commercio:

CATEGORIE GENERALI

1° addetti alla pulizia delle case, dei negozi e degli uffici;

2° guardiani diurni e notturni, custodi, portieri e sorveglianti;

3° lavoratori ausiliari non specificatamente indicati, relativamente a qualifiche o specializzazioni per le quali è stabilita, nell'ambito della corrispondente categoria produttiva, la richiesta nominativa;

4° apprendisti:

da assumersi per categorie professionali per le quali è ammessa la richiesta nominativa;

da assumersi in aziende artigiane che abbiano non più di due dipendenti site in Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti;

da assumersi in aziende artigiane site in Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, quando il numero dei dipendenti dell'azienda con l'assunzione degli apprendisti richiesti, non superi il numero di due.

La richiesta nominativa degli apprendisti è subordinata in ogni caso all'osservanza dei criteri preferenziali stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1906, per la disciplina dell'apprendistato.

CATEGORIE PARTICOLARI

A) INDUSTRIA:

INDUSTRIE ALIMENTARI E AGRICOLE VARIE

Industria delle manifatture private di sigari e sigarette:

Meccanici conduttori specializzati;

Meccanici conduttori di macchine rapide per sigarette e pacchetti;

Meccanici conduttori di macchine normali per la fabbricazione di sigarette;

Maestre con funzioni di sorveglianza e controllo;

Personale addetto alla preparazione e miscela delle foglie.

INDUSTRIA DEI BERRETTI

Maestre e sorveglianti;

Tagliatori, tagliatrici, modellisti;

Magazzinieri, fattorini, autisti.

INDUSTRIE DELLA CERAMICA, ABRASIVI, MATERIALI REFRATTARI E GRÈS

Terraglia dolce e piastrelle:

Categoria 1ª: Foggiatori e tornitori piatti ovali e rotondi, tonderia liscia e festonata o con rilievi, insalatiere maggiori del diametro di cm. 30, fruttiere, zuppiere, catini, brocche, orinali, e rifinitori della produzione suddetta, esclusi i rifinitori delle tonderie liscie, festonate o con rilievi;

Foggiatori e colatori di igiene e di tutti gli oggetti con una dimensione superiore ai 45 cm.;

Foggiatori di oggetti artistici;

Ritoccatori di oggetti artistici;

Incisori;

Modellatori madristi;

Litografi;

Decoratori e pittori d'arte;

Muratori specializzati e fornellisti.

Categoria 2ª: Primi fuochisti per forni intermittenti, conduttori forni continui o muffole;

Formatori di forme di gesso a tassello;

Operai del magazzino addetti alla preparazione ordini e commissioni limitatamente a quelli con l'incarico della preparazione;

Addetti agli scioglitoi ed ai mulini, con responsabilità delle composizioni.

Categoria 3ª: Addetti alla foggiatura e tornitura di tutti gli articoli non compresi nella prima categoria, e guarnitura e rifinitura degli stessi, compreso il tondiname liscio festonato o con rilievi.

Terraglia forte e semi-forte:

Categoria 1ª: Foggiatori piatti ovali e rotondi, tonderia liscia e festonata o con rilievi, insalatiere mag-

giori del diametro di 25 cm., fruttiere, zuppiere, catini, brocche, orinali, guarnitori e rifinitori della produzione suddetta;

Colatori di igiene e di tutti gli oggetti con una dimensione superiore ai 45 cm.;

Foggiatori di oggetti artistici;

Ritoccatori di oggetti artistici;

Incisori;

Modellatori madristi;

Litografi;

Decoratori e pittori d'arte;

Muratori specializzati e fornellisti.

Categoria 2ª: Primi fuochisti per forni intermittenti, conduttori forni continui o muffole;

Formatori di forme di gesso a tassello;

Operai del magazzino addetti alla preparazione ordine e commissioni limitatamente a quelli con l'incarico della preparazione;

Addetti agli scioglitoi ed ai mulini con responsabilità delle composizioni.

Categoria 3ª: Addetti alla foggiatura e rifinitura di tutti gli articoli non compresi nella prima e nella seconda categoria.

Porcellana:

Categoria 1ª: Sbozzatori a mano libera di passanti di altezza maggiore a 400 mm.;

Rifinitori e tornitori degli stessi;

Sbozzatori, tornitori, attaccatori di grossi isolatori oltre i 70 cm. di altezza, sbozzatori isolatori rigidi a campana oltre i 350 mm. di diametro;

Rifinitori e tornitori degli isolatori di cui sopra;

Foggiatori, coloratori e rifinitori pezzi grandi in porcellane da tavola, tondiname e tazze sottili o con rilievo;

Foggiatori di oggetti artistici;

Modellatori madristi per isolatori e porcellane da tavola e produzioni artistiche;

Incisori e litografi e operatori cromo-litografisti;

Decoratori d'arte.

Categoria 2ª: sbozzatori, rifinitori, tornitori di isolatori sospesi oltre i 254 mm. di diametro;

Sbozzatori e finitori di tondiname grave e mezzo grave;

Colatori di servizi da the e caffè da guarnire;

Filettatori a fili capello e fasciettatori di oro fino;

Primi fuochisti per forni intermittenti vernice, conduttori forni continui e muffole;

Addetti agli scioglitoi e mulini con responsabilità delle composizioni;

Addetti alla manovra degli apparecchi sala collaudo isolatori;

Operai di magazzino addetti alla preparazione ordini e commissione limitatamente a quelli con l'incarico della preparazione;

Formatori di forme in gesso a tassello;

Sagomisti.

Ceramica d'arte:

Categoria 1ª: Tornianti: eseguono e rifiniscono qualsiasi oggetto grande e piccolo al tornio a pedale o elettrico conforme a disegno;

Modellatori: coloro che sappiano creare modelli di qualsiasi soggetto;

Pittori: che creino od eseguano scene o figure o paesaggi.

Categoria 2ª: Tornianti: che eseguano o rifiniscano lavori di normale produzione;

Modellatori: coloro che producono modelli da disegno, campioni, ecc.;

Formatori: che facciano forme a tassello in gesso;

Pittori: che riproducano scene o figure o paesaggi o decori simili;

Graffitori scalfitori: che producono oggetti di grandezza non inferiore a cm. 40;

Fornaciai muffolisti: che abbiano la responsabilità dell'infornamento e della condotta del fuoco di ogni tipo di forma.

Abrasivi:

Categoria 1ª: Tornitori mole;

Collaudatori addetti alla prova delle mole.

Categoria 2ª: Pressatori e formatori mole e simili;

Formatori dischi carborundum;

Conduttori forni;

Operai del magazzino addetti alla preparazione ordini e commissioni limitatamente a quelli con l'incarico della preparazione.

Materiali refrattari:

Categoria 1ª: Verificatori e collaudatori di stampi;

Fabbricanti di storte;

Fabbricanti crogiuoli di vetro.

Categoria 2ª: Formatori di pezzi speciali;

Fuochisti.

Grès:

Categoria 1ª: Tornianti;

Foggiatori e stampatori;

Giuntisti di trafilati;

Fuochisti addetti ai forni continui.

Categoria 2ª: Fuochisti addetti ai forni non continui.

Ceramica in genere e materiali refrattari, abrasivi, grès:

Autisti.

INDUSTRIA CONCIARIA

Industria conciaria da pelli bovine ed equine:

Scarnatori a mano;

Rasatori e silicatori a mano e a macchina;

Operai specializzati macchina a spaccare;

Operai specializzati macchine a scarnare;

Conduttori macchine a spianare suola;

Operai specializzati nella spianatura a mano;

Operai sellai specializzati;

Primi aiutanti macchine a spaccare;

Conduttori delle varie macchine a mettere al vento;

Lisciatori e raffinatori (a mano) di suola e tomaia al tavolo;

Raffinatori di tomaia al vegetale;

Cilindratori e martellatori;

Spruzzatori e verniciatori;

Pelatori e purgatori a mano;

Operai specializzati ai bottali;

Operai specializzati nella scelta delle pelli;

Tagliatori su modello;

Palissonatori a mano e a macchina;

Inchiodatori.

Industria conciaria da pelli ovine e caprine:

Operai specializzati alle macchine a scarnare;

Operai specializzati alle macchine a spaccare;

Scarnatori a mano;

Granitori a mano;

Purgatori a mano e a macchina;

Rasatori e silicatori a mano e a macchina;

Conduttori macchine a mettere al vento;

Palissonatori a mano e a macchina;
Conduttori di presse;
Spruzzatori e verniciatori;
Inchiodatori;
Bottalisti specializzati (tintura, concia, lavori speciali).

Industria conciaria, pelli da pellicceria:
Scarnatori a macchina;
Scarnatori al banco;
Scarnatori a cavalletto;
Aggiustatori;
Tagliatori finiti;
Tintori alle vasche;
Spazzolatori;
Palissonatori;
Operai classificatori del greggio e del finito;
Stiratori.

INDUSTRIA DEI TRASPORTI

Aziende autoferrotramviarie e di navigazione interna, privata, municipalizzate e miste:
Tutti i lavoratori a qualunque qualifica appartengano, fatta eccezione per quelle categorie per le quali sia stabilito l'esonero dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento, e per le seguenti categorie per le quali si applicherà la richiesta numerica:
Operai non qualificati;
Aiuto operai;
Cantonieri di manutenzione (armatori);
Manovali;
Pulitori;
Untori;
Carbonai;
Lampisti.

Trasporti automobilistici eserciti da aziende private, municipalizzate e miste:
Personale viaggiante;
Operai specializzati;
Operai qualificati.

INDUSTRIA ESTRATTIVA IN GENERE, INDUSTRIA DEL PETROLIO E DEI GAS IDROCARBURATI

Estrattiva in genere:
Capi operai, capi compagnia, capi squadra, capi turno o capi sciolta;
Minatori e picconieri assunti con incarico di fochino o di carichino;
Armatori o disarmatori, minatori e cavatori, limitatamente a quelli cui è affidata la responsabilità del cantiere di estrazione;
Ricevitori e speditori all'interno e all'esterno;
Conduttori di macchine di estrazione in genere;
Operai specializzati addetti agli impianti meccanici;
Conduttori di motori a scoppio;
Conduttori di apparecchi di flottazione o di crivelli di laveria;
Conduttori di pompe o di celle elettrolitiche;
Conduttori di forni Spirek per mercurio;
Conduttori di filovie;
Conduttori di calcheroni;
Conduttori di telai;
Fresatori;
Attrezzisti;
Fabbri e forgiatori;
Saldatori;
Elettricisti specializzati;
Muratori all'interno;
Sondatori;
Macchinisti addetti ai compressori ed a grossi argani;
Scalpellatori, smodellatori e tornitori di opere e oggetti d'arte;
Scultori e ornatisti;
Cavallanti;
Magazzinieri.

Industria del petrolio e dei gas idrocarburati:
Capi operai;
Perforatori capi-squadra addetti alle leve di comando delle macchine di perforazione;
Operai specializzati per la preparazione del materiale di perforazione e per il funzionamento delle macchine complementari (motori, pompe, vibrovaglio) e per le vasche del fango, usualmente ed impropriamente denominati aiuto-perforatori;
Carpentieri montatori di torri;
Operai che attendono ai motori e pompe dei pozzi;
Elettricisti specializzati;
Arganisti capi-squadra;
Montatori specializzati di macchina;
Attrezzisti forgiatori specializzati;
Saldatori specializzati;
Operai manovratori geofisici;
Motoristi e meccanici di precisione;
Modellisti;
Magazzinieri.

Industria del sal marino:
Sottocuratoli e molinari con funzioni di sottocuratoli;
Attelatori e partitari;
Fondalisti o pitiniari;
Segnatori;
Tumulari;
Operai specializzati addetti al livellamento del suolo delle saline, alla sistemazione delle traverse e degli arioni;
Marinai specializzati nella condotta dei convogli;
Elettricisti specializzati;
Operai specializzati addetti agli impianti meccanici.

INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO

Tecnici del teatro, della radio, degli sport e degli spettacoli viaggianti:
Imprese cinematografiche e teatrali, sportivi e spettacoli viaggianti per le seguenti categorie:
Macchinisti di scena;
Elettricisti di scena ed elettricisti per la esecuzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
Operatori di cabina patentati;
Falegnami di 1ª categoria;
Pittori di 1ª categoria;
Decoratori di 1ª categoria;
Stuccatori di 1ª categoria;
Tappezzieri di 1ª categoria;
Attrezzisti;
Sarte;
Guardarobieri;
Parrucchieri;
Meccanici di prima categoria e motoristi;

Caporali di scuderia e capi scuderia;
Imbonitori e ciceroni dei padiglioni degli spettacoli viaggianti;
Commesse di bersaglio e chioschi vari;
Personale delle scuderie di cavalli da corsa addetto alla custodia e alla cura dei cavalli.

Industrie editoriali di musica:
Cavatori di musica;
Copisti;
Autografisti.

Servizi ausiliari nei casini municipali:
Sorveglianti ai servizi accessori;
Capi portieri e capi controllori agli accessi delle sale;
Capi di servizio notturno;
Autisti;
Capi valletti;
Controllori accesso sale.

Industrie varie dello spettacolo:
Autisti addetti al trasporto di persone;
Magazzinieri;
Fattorini;
Guardarobieri.

Industrie fonografiche:
Fuochisti patentati;
Operai pressatori;
Attrezzisti;
Addetti all'attrezzatura di macchine automatiche;
Tornitori di alta precisione;
Calibristi - montatori meccanici ed elettricisti;
Verniciatori filettatori;
Rettificatori;
Utensilisti;
Specialisti di tempra e cementazione;
Radio elettricisti collaudatori;
Tornitori di matrici e di galvani;
Primi galvanisti;
Montatori radio e fonografi;
Elettricisti di impianti industriali;
Tornitori di precisione;
Fresatori di precisione;
Meccanici responsabili delle riparazioni in esercizio per la manutenzione di macchinari e di impianti;
Tornitori di cere;
Operai specializzati nella fabbricazione della pasta nera;
Distributori di materiali.

INDUSTRIA EDILIZIA:

Capi squadra;
Muratori di prima categoria limitatamente a quelli capaci ed abili ad eseguire opere non comuni a tutti i lavoratori della stessa categoria;
Carpentieri, pontaioli, pontellatori di 1ª categoria (compresi gli imboscatori);
Ferraioli di 1ª categoria;
Spondini;
Cementisti formatori;
Minatori di 1ª categoria per lavori di galleria;
Armatori di prima categoria;
Verniciatori di prima categoria;
Stuccatori di 1ª categoria;
Decoratori (ornatisti, graffisti, indoratori, stampisti);
Mosaicisti;
Fabbri di cantiere;
Meccanici di cantiere (gruisti, conducenti di compressori stradali;
Elettricisti fissi di grande cantiere;
Falegnami di cantiere;
Lattonieri, idraulici;
Capi draga e capi pontone nei lavori di costruzione dei porti;
Capi biga;
Macchinisti e meccanici dei natanti;
Palombari;
Operai addetti alle camere di equilibrio e alle fondazioni in cassoni ad aria compressa;
Autisti;
Magazzinieri.

INDUSTRIE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA:

Lavoratori specializzati;
Lavoratori qualificati comuni o manovali comunque addetti:
a) agli impianti (dighe, canali, centrali, sottostazioni, cabine, ecc.) ed ai servizi delle direzioni;
b) ai servizi che si compiono presso terzi;
c) all'esercizio delle linee di trasporto e distribuzione primaria con tensioni superiori a 2000 Wolt.

B) COMMERCIO:

1° *Aziende commerciali del libro carta ed affini.*
Addetti alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche.

2° *Uffici di viaggi e turismo forniti di biglietteria.*
Personale di servizio, di fatica e commissionario.

3° *Qualificazioni e specializzazioni varie.*
Meccanici specializzati - elettricisti specializzati - installatori - motoristi di macchine - autisti - conducenti di motocicli o motofurgoncini - conducenti di natanti a propulsione meccanica - conducenti di caldaie a termosifone o a bassa pressione - fattorini o porta pacchi - aiuto commessi che non abbiano qualifica impiegatizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 1° ottobre 1942-XX

(3989) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1942-XX.
Autorizzazione alla fabbricazione ed alla emissione di biglietti di Stato da L. 5.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, n. 3945, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Ritenuta la necessità di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione l'ammontare dei biglietti di Stato da L. 5;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 5 per l'ulteriore importo di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(4016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 508 del 7 ottobre 1942-XX relativo al cotone idrofilo confezionato in pacchetti

Con provvedimento P. 508 del 7 ottobre 1942 il Ministero delle corporazioni, mentre ha confermato che il cotone idrofilo tipo, perchè possa considerarsi tale, deve rispondere a tutti i requisiti, compresi quelli di confezionatura, indicati nel provvedimento P. 243, pubblicato nel n. 43 del 21 febbraio 1942-XX della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha chiarito che non ha difficoltà a riconoscere alle ditte che usavano acquistare detto cotone idrofilo per confezionarlo in pacchetti e poi rivenderlo, la veste di produttrici di cotone idrofilo. Conseguentemente, se esse vorranno assumere tale figura, dovranno accollarsi gli obblighi relativi per i produttori di cotone idrofilo, compreso naturalmente quello di non praticare prezzi superiori a quelli fissati dal predetto Ministero, per le vendite *dal produttore*, con il citato provvedimento P. 243.

A modifica perciò delle disposizioni contenute nel provvedimento P. 395 del 7 luglio 1942-XX, ha disposto che i produttori di cotone idrofilo che non intendono procedere alla impacchettatura dello stesso nelle pezzature previste dal provvedimento P. 243, sono autorizzati a vendere alle ditte confezioniste cotone idrofilo tipo in balle, a condizione però che le stesse rilascino dichiarazione scritta alla ditta venditrice, impegnandosi a provvedere alla rifinitura del cotone tipo acquistato, confezionandolo nelle pezzature previste dal provvedimento P. 243, ed assumendosi tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni per i fabbricanti di prodotti tipo.

(4019)

Riassunto del provvedimento P. 509 del 7 ottobre 1942-XX relativo alle passamanerie per divise militari o per arredi per l'esercizio del culto o per indumenti per ecclesiastici.

Con provvedimento P. 509 del 7 ottobre 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha chiarito che le passamanerie occorrenti per le divise militari, non essendo destinate al consumo della popolazione civile, debbono considerarsi non soggette alla disciplina della tipizzazione.

Conseguentemente le passamanerie in parola non debbono considerarsi comprese tra quelle bloccate a norma del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX.

Altrettanto dicasi per le passamanerie occorrenti per l'esercizio del culto o per indumenti per ecclesiastici.

(4020)

Riassunto del provvedimento P. 513 dell'8 ottobre 1942-XX relativo al prezzo degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo eseguiti per conto del committente.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 513 dell'8 ottobre 1942-XX, a deroga di quanto disposto al punto 1° del provvedimento P. 483, pubblicato nel n. 218 del 16 settembre 1942-XX della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, consente l'ammissione:

1) della categoria extra di sarti per le città di Bologna e di Venezia;

2) della 1ª categoria di sarti per i Comuni che, pure avendo una popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, siano capoluoghi di provincia

Consente inoltre ai Consigli provinciali delle corporazioni di inscrivere, eccezionalmente, anche in prima categoria le aziende di vendita a dettaglio di tessuti o di confezioni in serie che producano contemporaneamente confezioni su misura per conto del privato consumatore, quando si trovino in città di popolazione superiore a 300 mila abitanti ed abbiano caratteristiche notevolmente superiori a quelle stabilite per le sartorie di 2ª categoria.

(4023)

Riassunto della circolare P. 520 del 15 ottobre 1942-XX relativa alla classifica delle pelli ovine e caprine in base al limite di peso.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 520 del 15 ottobre 1942-XX, ed in relazione alle norme della circolare P. 267 del 16 marzo 1942-XX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1942, n. 68, ha disposto quanto segue:

Si devono classificare:

a) come pelli di *agnellino*, quelle che, allo stato secco, pesano fino a 40 kg. per 100 pelli;

b) come pelli di *agnello*, quelle che, allo stato secco, pesano oltre 40 kg. e fino a 70 kg per 100 pelli;

c) come pelli di *agnellone*, quelle che, allo stato secco, pesano oltre 70 kg. per 100 pelli;

d) come pelli di *montone*, quelle che, per la loro natura, debbono considerarsi tali, qualunque ne sia il peso;

e) come pelli di *caprettino*, quelle che, allo stato secco, pesano fino a 26 kg. per 100 pelli;

f) come pelli di *capretto*, quelle che, allo stato secco, pesano oltre 26 kg. per 100 pelli;

g) come pelli di *capra*, quelle che, allo stato secco, pesano 80 kg. o più per 100 pelli.

I pesi di cui sopra si riferiscono a pelli a netto di unghie, corna e parti ossee.

Le norme di cui sopra saranno applicate a tutte le consegne di pelli che si effettueranno a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle norme stesse nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per quanto concerne invece le pelli di caprettino e di capretto, le norme suddette si applicheranno alle vendite delle pelli, raccolte o da raccogliere, a decorrere dal 1° ottobre 1942-XX dai magazzini provinciali o interprovinciali di cui al decreto Ministeriale del 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese n. 62.

(4021)

Avviso di rettifica relativo ai prezzi delle confezioni su misura

Il Ministero delle corporazioni rende noto che nel riassunto del provvedimento P. 483 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942-XX, alla pagina 3854, terz'ultima riga, comma *c*), il prezzo massimo fissato per la confezione su misura di giacca e panciotto insieme, eseguita da una azienda confezionista di 1ª categoria, va rettificato da L. 450 a L. 650.

(4022)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.